

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 22 luglio 2013)

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: ENZO MARANGONI

sulla proposta di legge n. 146

a iniziativa dei Consiglieri Ortenzi, Marangoni

presentata in data 26 ottobre 2011

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2011 N. 5
“INTERVENTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DI OSTERIE,
LOCANDE, TAVERNE, BOTTEGHE E SPACCI DI CAMPAGNA STORICI”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 20 settembre 2013)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 146 concernente “Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici” nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore consigliere Romina Gualtieri nella seduta odierna;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 5, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 20 e 23 del Regolamento interno del CAL;

DELIBERA

di esprimere PARERE FAVOREVOLE.

Il Presidente
Fabrizio Giuliani

Testo proposto**Art. 1**

(Sostituzione del Titolo della l.r. 5/2011)

1. Il Titolo della l.r. 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici) è sostituito dal seguente: “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie storiche e spacci di campagna enogastronomici storici”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 5/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 5/2011, le parole: “degli esercizi commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “delle osterie storiche e spacci di campagna enogastronomici storici”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/2011)

1. Alla rubrica dell'articolo 2 della l.r. 5/2011, le parole: “dei locali” sono sostituite dalle seguenti: “delle osterie storiche e spacci di campagna enogastronomici”.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 5/2011, le parole: “i locali storici, quali le osterie, le locande, le taverne, le botteghe e gli spacci di campagna.” sono sostituite dalle seguenti: “le osterie storiche e gli spacci di campagna enogastronomici storici.” e le parole: “Per spacci di campagna si intendono attività commerciali polifunzionali” sono sostituite dalle seguenti: “Per spacci di campagna enogastronomici si intendono attività commerciali di vendita o somministrazione di alimenti e bevande”.

3. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 5/2011, le parole: “dei locali” sono sostituite dalle seguenti: “delle osterie storiche e spacci di campagna enogastronomici”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Sostituzione del Titolo della l.r. 5/2011)

1. Il Titolo della l.r. 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici) è sostituito dal seguente: “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie storiche, locande, taverne e spacci di campagna enogastronomici storici”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 5/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 5/2011, le parole: “degli esercizi commerciali **aperti al pubblico**” sono sostituite dalle seguenti: “~~delle osterie storiche e spacci di campagna enogastronomici storici~~ **dei pubblici esercizi indicati al comma 1 dell'articolo 2**”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/2011)

1. *Soppresso*

2. **Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 5/2011 è sostituito dal seguente:**

“1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1 individua i locali storici.”

2 bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 5/2011 è inserito il seguente:

“1 bis. Per locali storici si intendono le osterie, le locande, le taverne e gli spacci di campagna. Ai fini della presente legge per spacci di campagna si intendono le attività commerciali di vicinato di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.”

3. *Soppresso*

3 bis. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 5/2011 dopo le parole: “i Comuni” sono inserite le seguenti: “e le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2011)

1. Alla rubrica dell'articolo 3 della l.r. 5/2011, le parole: "dei locali" sono sostituite dalle seguenti: "delle osterie storiche e spacci di campagna enogastronomici".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 5/2011, le parole: "Locale Storico Marche" sono sostituite dalle seguenti: "osteria storica".

3. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 5/2011, le parole: "dei locali" sono sostituite dalle seguenti: "delle osterie storiche e spacci di campagna enogastronomici".

Art. 5

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 5/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 5/2011, le parole: "dei locali" sono sostituite dalle seguenti: "delle osterie storiche e spacci di campagna enogastronomici".

Art. 6

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 5/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 5/2011, le parole: "i locali" sono sostituite dalle seguenti: "Le osterie storiche e gli spacci di campagna enogastronomici".

Art. 7

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 5/2011)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 5/2011, le parole: "è ubicato il locale storico" sono sostituite dalle seguenti: "sono ubicati le osterie storiche e gli spacci di campagna enogastronomici storici".

3 ter. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 5/2011 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2011)

Soppresso

Art. 5

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 5/2011)

Soppresso

Art. 6

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 5/2011)

Soppresso

Art. 7

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 5/2011)

Soppresso

Art. 7 bis

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento di cui all'articolo 2 della l.r. 5/2011 alle previsioni della presente legge.

2. I locali storici inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 5/2011, alla data di entrata in vigore della presente legge,

possono continuare ad avvalersi del logo “Locale Storico Marche”.

3. Per l'anno 2013 la delibera di Giunta regionale, di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 5/2011, assicura che l'erogazione dei contributi sia effettuata esclusivamente a favore delle osterie, locande, taverne e spacci di campagna individuati secondo modalità indicate nella delibera medesima.